



LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati indicati nel verbale di udienza del 31.1.17;

pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata nel proc. n. 2686/16 in esito alla riserva assunta all'udienza sopra indicata, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. L'istanza proposta dall'appellante è infondata.

2. Occorre rilevare che l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.

3. Il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell'esecuzione provvisoria (voluta come effetto normale ex lege) va ovviamente dimostrato da chi lo invoca.

Peraltro di per sé tale rischio non è ancora sufficiente ad impedire l'effetto dalla legge attribuito alla condanna di primo grado, pena una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale (disporre o non disporre l'immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall'una all'altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo).

Occorre invece che l'eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore.

4. Nella presente fattispecie va ritenuto che difetti il requisito del periculum in mora perché: (a) non è stato in alcun modo dedotto uno specifico rischio di irripetibilità delle somme nei confronti della parte appellata, (b) vi è difetto di allegazione delle ulteriori gravi conseguenze che l'eventuale perdita della somma possa comportare per il debitore.

5. Pertanto al difetto del requisito di legge del periculum (che disgiuntamente dal fumus costituisce condizione necessaria e non sufficiente dell'invocata cautela) consegue il rigetto dell'indicata istanza di sospensione.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Ancona, 31.1.17.

IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Pastore

